Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"
PLESSI SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep - INFANZIA: S. Caterina - Archi
Via Montello n.7 – S. Caterina, **Tel 0965 48679**
e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec. istruzione.it - Sito web: **http://www.icfalcomatarchi.edu.it**
C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Circolare n. 195 del 26/08/2025

Ai Docenti trasferiti, neo immessi in ruolo o incaricati
Al DSGA Marcello Andriano
Al Personale Amministrativo
Ai Collaboratori Scolastici
dell'I.C. Falcomatà-Archi
Sito Web

Oggetto: Presa di servizio del 1 settembre 2025 docenti e ATA.

Si comunica che la presa di servizio del personale ATA e dei Docenti trasferiti presso questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 dovrà essere effettuata lunedì 1 settembre p.v. presso la sede amministrativa - via Montello, 7 - secondo il seguente calendario:

Personale ATA	ore 7:30
Docenti scuola infanzia	ore 8:30
Docenti scuola primaria	ore 8:45
Docenti scuola secondaria I grado	ore 09:00

Dovranno sottoscrivere la "presa di servizio" il 1 settembre 2025:

- **Il personale a tempo indeterminato** (deroga possibile in caso di comprovati motivi di salute o personali) con decorrenza dei contratti 01 settembre 2025.
- Il personale che ha partecipato alla mobilità e ha ottenuto **trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione.**
- **I supplenti nominati entro il 31 agosto** (unica deroga possibile per gravi e comprovati motivi di salute o personali).

Il personale che effettua la presa di servizio in data 1 settembre, dovrà essere in possesso di dati necessari per la compilazione degli atti istituzionali.

Dati da rendere disponibili

Lo scopo della compilazione del **documento amministrativo** è di accertare i dati anagrafici del personale che assume servizio e poter "censire" sia amministrativamente che economicamente il dipendente che sottoscriverà il contratto di lavoro. Si specifica che i dati comunicati vincolano il dipendente e l'amministrazione al fine di disciplinare il rapporto di lavoro.

Il predetto atto contiene i seguenti dati:

- dati anagrafici,
- contatti telefonici/e-mail,
- stato civile,
- residenza,
- titoli di studio posseduti,
- assenza di condanne penali,
- assenza di provvedimenti che riguardano misure di sicurezza o di prevenzione,
- non essere stati destinatari di condanne di interdizione dai pubblici servizi o di condanne che comportino l'interdizione di contatti diretti e regolari con minori,
- mancanza di incompatibilità di cui all'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 *(per il solo personale docente relativo a lezioni private o a svolgimento di altra professione o di altro incarico pubblico)* o dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 *(relativo a tutto il personale per incarichi di direzione o incarichi diversi da quelli pubblici)*,
- codice IBAN (per i neoassunti o per chi non ha mai lavorato in una scuola) o il numero di partita di spesa fissa (o copia di un cedolino) per chi ha già avuto un contratto nella scuola,
- se si è iscritti ad una forma di previdenza complementare (Fondo Scuola Espero),
- elenco delle scuole o Istituti dove il dipendente ha precedentemente prestato servizio,
- l'autorizzazione al trattamento dei dati in favore della scuola.

Il personale interessato avrà cura di compilare in ogni sua parte il **modello di presa di servizio**, che a tutti gli effetti è un'autocertificazione resa all'amministrazione ai sensi della Legge 445/2000.
Il personale che assumerà servizio in data 1 settembre p.v. avrà cura di restituire il predetto documento ai soggetti incaricati unitamente ai documenti richiesti.
Per facilitare le operazioni e prevenire assembramenti si invita il personale, pertanto, a osservare gli orari per ciascun ordine di scuola/profilo professionale, predisporre il modulo allegato e portare con sé fotocopie della carta d'identità e codice fiscale.
Ad ogni buon fine, si ritiene utile fornire una breve sintesi una scheda informativa recante specifiche rispetto agli adempimenti a carico del personale scolastico, con esame delle varie fattispecie, tenuto all'assunzione in servizio in data 1 settembre 2025.

➢ **PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - PRESA DI SERVIZIO IL 1 SETTEMBRE 2025**

- Personale neoassunto in ruolo o incaricato al 31/8 - 30/6 obbligato ad assumere servizio il 01/09/2025

La presa di servizio il 02/09/2025 si rende necessaria e quindi obbligatoria principalmente al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro. Ciò vale sia per il personale docente e ATA neoassunto in ruolo che per quello supplente.

Di seguito il personale che è obbligato ad assumere servizio, in presenza, il 01/09/2025:

➢ Docente e ATA neoassunto in ruolo dal 01/09/2025

È il personale individuato in ruolo attraverso le ordinarie procedure di assunzione di luglio/agosto (GAE/concorsi – ATA 24 mesi). È necessario presentarsi il 1 settembre nella scuola di assegnazione per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato che avrà decorrenza giuridica ed economica della nomina è dal 01/09/2025.

➢ Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato dal 01/09/2025

È il personale docente individuato dalle GPS di I fascia sostegno della provincia di inclusione (o in altra provincia con minicall veloce) o dal concorso straordinario bis attraverso le straordinarie procedure di assunzione di luglio/agosto.

È necessario presentarsi il 1 settembre p.v. presso la scuola assegnata per la stipula di un contratto di supplenza a tempo determinato con scadenza 31/8/2026 la cui decorrenza giuridica ed economica della nomina è dal 01/09/2025. Tali docenti, dopo il superamento dell'anno di formazione e prova, saranno confermati in ruolo nella scuola di attuale assegnazione (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell'Ambito Territoriale di riferimento), con queste differenze:

➢ Docenti individuati dal concorso straordinario bis: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica della nomina dal 01/9/2025

➢ Docenti individuati dalle GPS I fascia sostegno: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/9/2025 ed economica dal 01/9/2025

➢ Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato dal 01/09/2024

È il personale docente che ha stipulato il 01/9/2024 un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dalle GPS di I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis e che ha terminato positivamente l'anno di formazione e prova.

La presa di servizio il 01/09/2025 va effettuata nella stessa scuola in cui è stato svolto e superato l'anno di formazione e prova (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell'Ambito Territoriale di riferimento):

➢ Docenti individuati dal concorso straordinario bis: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica della nomina dal 01/9/2025

➢ Docenti individuati dalle GPS: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2025 ed economica dal 01/09/2025.

NOTA BENE: nel caso in cui tali docenti abbiano ottenuto una assegnazione provvisoria per l'a.s. 2025/26, assumeranno servizio il 01/09/2025 nella sede ottenuta con le operazioni di assegnazione provvisoria. Il contratto a tempo indeterminato sarà automaticamente gestito dalla scuola di titolarità.
Attenzione: l'assunzione in servizio il 01/09/2025 è necessaria anche per i docenti di cui sopra che hanno rinviato l'anno di formazione e prova all'a.s. 2025/2026. In questi casi, infatti, tali docenti dovranno sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026 sempre nella medesima scuola di servizio (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell'Ambito Territoriale di riferimento).

- Personale docente e ATA supplente con contratto a tempo determinato al 31/8/2026 o al 30/6/2026
È il personale supplente individuato per la stipula di un contratto a tempo determinato le cui operazioni di nomina si concluderanno entro il 31/08/2025. È necessario presentarsi il 01/09/2025 nella scuola assegnata per la stipula di un contratto di supplenza a tempo determinato fino al 31/08/2026 o 30/06/2026 la cui decorrenza giuridica ed economica della nomina è dal 01/09/2025.

- Differimento della presa di servizio (con e senza giustificato motivo)
L'eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia o comunque motivi non imputabili alla volontà personale) comporterà anche il differimento della decorrenza economica.
L'eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà invece la decadenza della nomina. Ciò prevede l'art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall'art. 560 del Dlgs 297/94) valevole anche per il personale docente e ATA supplente.

- Differimento della presa di servizio per altro lavoro

Al momento della presa di servizio il personale assunto in ruolo o destinatario di incarico di supplenza deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del contratto dovesse essere accertato che il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il dirigente scolastico procederà all'annullamento del contratto. È utile specificare che esistono delle attività di incompatibilità assoluta (es. l'esercizio di una attività commerciale o imprenditoriale o lo svolgimento di attività in favore di un'altra amministrazione pubblica), relativa ovvero condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico (es. le libere professioni) e attività che possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico (es. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie ecc. o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate). È quindi di fondamentale importanza sapere, con largo anticipo, rispetto al 01/09/2025, se l'eventuale attività che si sta svolgendo rientri o meno nel regime delle incompatibilità.

- "Congelare" l'anno di ruolo

Non è possibile differire di un intero anno scolastico la presa di servizio e di conseguenza "congelare" l'anno di formazione e prova per terminare l'attività lavorativa che si sta svolgendo qualora questa risulti incompatibile con il contratto a tempo indeterminato o determinato. Tale possibilità è stata concessa solo in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo previste dalla legge 107/2015 (FAQ 25 emanata dal Miur) che consentiva il differimento di durata pari all'anno scolastico e non ulteriormente prorogabile. Per cui, non è più possibile rinviare l'assunzione in servizio all'anno scolastico successivo se si hanno rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l'assunzione in ruolo o con l'incarico di supplenza.

- Aspettativa per svolgere altro lavoro

Non è altresì possibile richiedere contestualmente alla presa di servizio una aspettativa per lo svolgimento di un altro lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibile con l'assunzione in ruolo o con l'incarico di supplenza. Al momento della costituzione del rapporto di lavoro, pertanto, il dirigente scolastico non può accogliere richieste di differimento della presa di servizio, al fine di proseguire l'altra attività lavorativa; analogamente, non è possibile accogliere richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti). Le suddette richieste possono essere accolte soltanto dopo la costituzione del rapporto di lavoro, ossia dopo la firma del contratto per il ruolo o per la supplenza che presuppone, come detto, che il personale non abbia in essere nessuna eventuale incompatibilità accertata al momento della presa di servizio.

Perfezionamento del rapporto di lavoro senza assumere servizio: i casi più comuni:

Ci sono delle situazioni particolari che permettono al personale di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato senza necessità di assumere servizio e senza che si rientri nei casi di incompatibilità citati in precedenza.

- **Personale in maternità**

Lavoratrice che si trova in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione o in congedo obbligatorio per maternità: in questo caso è sufficiente comunicare al dirigente scolastico della scuola di nomina il proprio status (e ovviamente inviare le certificazioni richieste) al fine di perfezionare il rapporto di lavoro non solo giuridicamente ma anche economicamente dall'1/9/2023, senza la necessità di assumere fisicamente servizio. Si precisa che in questi casi il contratto avrà decorrenza giuridica ed economica dall'1/9. È utile richiamare sull'argomento alcune sentenze (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986; CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994; CdS n. 5095 del 4.9.2006) in cui è espressamente specificato che "Il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina".

Nota bene: per altre tipologie di assenza previste per i genitori, come il congedo parentale o la malattia del figlio, è invece necessaria l'assunzione in servizio prima di poterne fruire (salvo i casi di differimento della presa di servizio, per esempio, nel caso in cui si presenti un certificato di malattia del figlio).

- **Dottorato, borse di studio, assegno di ricerca e ricercatori a tempo determinato.**

Personale che, al momento della nomina in ruolo o per supplenza al 31/8 o 30/6, sta svolgendo un dottorato di ricerca o è titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca o è ricercatore a tempo determinato

- Dottorato di ricerca
La norma (legge n. 476/1984 - art. 2 comma 1 - e legge n. 240/2010 - art. 19) prevede che il pubblico dipendente è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. La circolare n. 376 del 4.12.1984 ha precisato che "anche il vincitore di concorso (oltre che immesso in ruolo sulla base dei soli titoli) che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario".

- Borse di studio e assegni di ricerca
Sono equiparati al dottorato di ricerca ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato o di supplenza al 31/8 o al 30/6 senza necessità di assumere servizio: le borse di studio post dottorato e le borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria: sono equiparati al dottorato, ai fini della richiesta del congedo straordinario, dalla legge n. 398/1989 e dalla legge finanziaria n. 498/1992, art.4, comma 2. Il comma 8 dell'articolo 22 della legge n. 240/2010 prevede espressamente che "La titolarità dell'assegno… comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche". Inoltre, le circolari del Ministero n. 120 del 4 novembre 2002 e n. 15 del 22 febbraio 2011 dettano una disciplina sostanzialmente uniforme per il congedo straordinario per dottorato di ricerca e per l'aspettativa per assegno di ricerca. In ultimo, è utile richiamare un parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (CS 544/2016) in cui si precisa che "il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato, possa[può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010".

- Ricercatori a tempo determinato
L'art. 24 comma 9-bis della Legge 240/2010, analogamente a quanto stabilito dall'art. 22 comma 8 per gli assegnisti, recita testualmente: "Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza." Riteniamo quindi che tale fattispecie sia applicabile a quanto sopra descritto per il personale titolare di un assegno di ricerca al momento della nomina. Pertanto, anche il personale che non può assumere servizio, perché impegnato come ricercatore presso l'università, deve essere collocato in aspettativa senza la necessità dell'assunzione in servizio.

- Il restante personale di ruolo che deve assumere servizio il 01/09/2025
Oltre al personale neoassunto in ruolo o a chi è nominato per una supplenza, ci sono diverse categorie di personale già di ruolo che dovranno assumere servizio il 01/09/2025.

- Personale docente e ATA che per l'a.s. 2025/26 ha ottenuto un movimento di trasferimento/passaggio a seguito delle operazioni di mobilità.
È il personale docente e ATA già di ruolo che ha ottenuto una nuova scuola di titolarità a seguito di trasferimento o passaggio. In questo caso tale personale è obbligato ad assumere servizio il 01/09/2025 nella nuova sede di titolarità. Per il docente che ha ottenuto una cattedra divisa su più scuole, è sufficiente assumere servizio nella scuola "principale" ovvero quella che gestisce il contratto, salvo diversa indicazione delle scuole interessate (in questo caso è consigliabile prendere contatti, per tempo, con i due o più dirigenti scolastici).
Attenzione: la presa di servizio il 01/09/2025 va effettuata anche nei casi in cui il trasferimento o il passaggio sia avvenuto nella stessa scuola di titolarità (es. da posto comune a posto di sostegno oppure per passaggio di cattedra o ruolo nella stessa scuola in cui si è titolari).

- Personale docente e ATA già di ruolo che rientra da un congedo o da una aspettativa
È il personale già di ruolo la cui assenza si è protratta per tutto l'a.s. 2024/2025 o per una parte di esso e comunque fino al 31/08/2025.

Non devono invece assumere servizio coloro che rinnovano il periodo di congedo/aspettativa già fruito o che cambiano la tipologia di congedo/aspettativa rispetto a quella fruita nell'a.s. precedente.
Esempio: aspettativa per anno sabbatico fino al 31/08/2024 e aspettativa per altro lavoro dal 01/09/2025. Si ricorda, infatti, che in questi casi non c'è obbligo di assunzione di servizio tra un periodo di congedo/aspettativa e un altro anche se di diversa tipologia.

- Personale docente e ATA che rientra da una assegnazione provvisoria o utilizzazione.
In questo caso, terminata l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione per l'a.s. 2024/2025 (e non avendone ottenuta un'altra per l'a.s. 2025/26), è necessario assumere servizio il 01/09/2025 nella scuola di attuale titolarità.

- Docenti già di ruolo che non rientrano in nessuno dei casi precedenti
Tutti i docenti che non rientrano nei casi precedenti non dovranno recarsi a scuola il 1 settembre p. v. per effettuare la presa di servizio.
Al riguardo si comunica che tutto il personale è convocato alla seduta collegiale programmata per le ore 11.00 del 1 settembre.
Per opportuni approfondimenti si fa specifico rinvio alla convocazione del collegio docenti di imminente pubblicazione.
Si confida nella collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serafina Corrado
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93